



COMUNE  
DI  
MIRANDOLA

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per le**  
**MANIFESTAZIONI DI SORTE**  
**LOCALI**

**( D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 )**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 31.03.2003  
ESECUTIVO DAL 14.04.2003

## **Art. 1 – Oggetto**

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, recante il “ Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “; il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Mirandola.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
- b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’ estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite nel regolamento della manifestazione;
- c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte locale effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
- d) per riffa, una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri e/o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto o di altro concorso a pronostico;
- e) per manifestazione di sorte locale, qualsiasi manifestazione, comprese le ruote della fortuna, che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola, o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’ estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall’art.1350 del Codice Civile e secondo le modalità indicate dall’art. 2699 del Codice Civile;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall’art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per partiti o movimenti politici, quelli rappresentati in Assemblee nazionali, regionali, provinciali o comunali o che, comunque, abbiano regolarmente presentato una propria lista in occasione di elezioni politiche, amministrative od europee;
- i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l’invulnerabilità del domicilio, garantita dall’art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;
- j) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o prevalente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica per attuare il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, quali:
  - a) fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;
  - b) esercizi commerciali, pubblici ed artigianali;
  - c) manifestazioni organizzate da partiti e movimenti politici.
2. Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza possono accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolga un'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione o a denuncia d'inizio dell'attività. Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti d'assenso, gli organi di vigilanza possono intervenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice di procedura Penale.

### **Art. 4 - La comunicazione**

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati dall'art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R.430/2001 che intendano organizzare una manifestazione di sorte locale, nonché i partiti o movimenti politici che intendano svolgere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza fuori dall'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi, devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Modena e al Sindaco del Comune di Mirandola.
2. La comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
3. In caso di comunicazione irregolare, incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente, la manifestazione non può avere luogo e gli organizzatori sono diffidati dalla realizzazione della medesima con comunicazione scritta da rendersi anche nelle forme d'urgenza.
4. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Modena e al Sindaco di Mirandola in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 4 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

### **Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori**

1. Fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle lotterie e delle tombole, al momento della presentazione della prescritta comunicazione, devono richiedere a tutti i comuni interessati alla manifestazione l'affissione all'Albo Pretorio di un avviso, per portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimane affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.

2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco.
3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.
4. L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.
5. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'Incaricato del Sindaco richieda di inserire.

### **Art. 6 – L'Incaricato del Sindaco**

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie nonché delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza, viene svolto da dipendenti comunali in qualità di persone "incaricate del Sindaco".
2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti tra il personale in servizio presso il Comune di Mirandola secondo i criteri individuati con apposita delibera della Giunta Comunale.
3. L'incarico, che può esorbitare dalla normale prestazione oraria lavorativa dei dipendenti, viene attribuito con apposito atto del Sindaco.
4. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori delle manifestazioni che dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale, entro 10 giorni dall'effettuazione della manifestazione, una somma che viene determinata secondo i criteri individuati con apposita delibera della Giunta.
5. L'incaricato svolge l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza secondo le modalità determinate con apposita delibera di Giunta; questa attività non dovrà pregiudicare lo svolgimento delle funzioni proprie del dipendente.

### **Art. 7 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco**

1. L'incaricato del Sindaco, nel caso di lotterie e tombole, deve recarsi sul luogo della manifestazione prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.
2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:
  - a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
  - b) verifichi che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
  - c) dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;

- d) informi il pubblico, se l'ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973;
  - e) proceda alla redazione del processo verbale.
3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore, alla chiusura delle operazioni:
- a) controlli il numero dei biglietti venduti,
  - b) proceda alla redazione del processo verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare una copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore in triplice copia.
5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001 ordina la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Tale sospensione momentanea, unitamente ai motivi che l'hanno determinata, all'ordine impartito ed alle modalità di attuazione dello stesso, è oggetto di espressa annotazione da effettuarsi nel corpo del processo verbale.

#### **Art. 8 – La cauzione per le tombole**

1. Per le tombole, previste dall'art.14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 430/2001, il rappresentante dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo d'acquisto risultante dalle relative fatture.
2. In assenza di fatture d'acquisto, il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.
3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:
- a. mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantito dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale;
  - b. ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono, altresì, essere valide ed operanti fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. L'ente organizzatore, entro 30 giorni dall'estrazione, presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste nell'originale delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio; le stesse devono essere corredate da copia del documento di identità del vincitore. L'incaricato del Sindaco provvede a trattenere copia della predetta documentazione.

5. L'incaricato del Sindaco, verificata la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi indicati nel regolamento allegato alla comunicazione siano stati consegnati ai vincitori, dispone l'immediato svincolo della cauzione.
6. Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati, dispone l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati.

### **Art. 9 – Le sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento che non costituiscono violazioni del D.P.R. n. 430/2001, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00
2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Al fine di applicare la disposizione dell'art. 113-bis, comma 1, secondo periodo, del regio decreto – legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'art. 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che testualmente recita “La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore” si deve intendere:
  - a) per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore a 100 persone;
  - b) per premio di scarso valore quello che non superi il valore di € 100,00; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

### **INDICE**

<b>ART. 1 – OGGETTO</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 2 – DEFINIZIONI</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 - LA COMUNICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5 – GLI ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 6 – L'INCARICATO DEL SINDACO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7 - GLI ADEMPIMENTI DELL'INCARICATO DEL SINDACO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 8 – LA CAUZIONE PER LE TOMBOLE</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 9 – LE SANZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>INDICE</b> .....	<b>6</b>